

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1967

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PRETTO

Divieto di introduzione di clausole accessorie limitative della libertà di manifestazione del pensiero negli atti riguardanti l'erogazione di servizi pubblici e di prestazioni delle pubbliche amministrazioni

Presentata il 15 luglio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni, anche in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono stati adottati diversi provvedimenti in materia di semplificazione della pubblica amministrazione, al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa, ridurre i tempi e i costi per i cittadini e le imprese nonché assicurare maggiore trasparenza e accessibilità. Per tale motivo, risulta opportuno evitare l'adozione di procedure che contribuiscono esclusivamente ad aggravare gli adempimenti a carico dei cittadini, e che peraltro non sono necessarie a garantire la correttezza sostanziale dell'attività amministrativa, prediligendo invece procedure semplificate volte a valutare la mera idoneità materiale dei richiedenti per la fruizione di un dato bene o servizio.

Per tale motivo, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che, ai fini dell'erogazione di servizi pubblici, di concessioni di beni o benefici, di occupazioni di suolo pubblico, di affissioni, di patrocini, di provvidenze e vantaggi economici diretti o indiretti, le amministrazioni locali, regionali e nazionali debbano astenersi dall'introdurre, in qualunque fase procedimentale, clausole che richiedano al cittadino, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, l'adesione a determinati principi o ideologie socio-politiche ovvero che implicino una limitazione, diretta o indiretta, della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di introduzione di clausole accessorie limitative della libertà di manifestazione del pensiero negli atti riguardanti l'erogazione di servizi pubblici e di prestazioni delle pubbliche amministrazioni)

1. Negli atti riguardanti l'erogazione di servizi pubblici, anche a domanda individuale, di concessioni di beni o benefici, di occupazioni di suolo pubblico, di affissioni, di patrocini, di provvidenze e vantaggi economici diretti o indiretti, le pubbliche amministrazioni locali, regionali e nazionali e i soggetti privati incaricati della gestione di pubblici servizi non possono introdurre, in qualunque fase procedimentale, clausole accessorie che richiedano al cittadino, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, l'adesione a principi o ideologie socio-politiche ovvero che implicino un sindacato, diretto o indiretto, della libertà di manifestazione del pensiero.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

